

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 15-05-20

Oggetto: Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Modifica della D.C.C. n° 60 DEL 29.11.2019 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175
--

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

MATRICARDI DANIEL	P	SPACCAPANICCIA PIERO	P
EUSEBI MASSIMILIANO	P	ERCOLI MASSIMO	A
CAPRIOTTI MAICOL	P	Breccia Mirella	A
COCCI GRAZIELLA	P	SIMONELLA MICHELE	A
ANGELICI GIOVANNA	P	CANNELLA MICHELE	A
TASSOTTI RAFFAELE	P		

risultano presenti e assenti gli assessori:

LEONARDI SAMUELE	P
SPECA DANIELA	P

Assegnati n. 11 In carica n. 11 presenti n. 7 assenti n. 4.

Assiste in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Pasqualini Stefania

Assume la presidenza il Signor **MATRICARDI DANIEL** in qualità di Sindaco

Constatata la legalità della seduta, Il Presidente, dichiara aperta la stessa, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CAPRIOTTI MAICOL
COCCI GRAZIELLA
SPACCAPANICCIA PIERO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

Provincia di Ascoli Piceno

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO FINANZIARIO

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : Matricardi Daniel

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Matricardi Daniel

OGGETTO: Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Modifica della D.C.C. n° 60 del 29.11.2019 Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2019 avente ad oggetto REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Evidenziato che il Comune di Montalto delle Marche ha deliberato in data odierna con precedente deliberazione l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto del 49% delle quote della farmacia comunale

Ribadito quanto già espresso con la precedente Deliberazione che:

- Il Sindaco e l'Amministrazione ritengono che i migliori servizi sanitari erogati dovrebbero essere nella completa disponibilità di tutti i cittadini e che tutti dovrebbero essere messi nella condizione per poter fruire della miglior assistenza senza alcuna discriminazione.
- Che l'Amministrazione sin dal suo insediamento ha orientato il proprio operato alla tutela delle fasce di popolazione più debole e alla difesa e mantenimento dell'offerta di servizi sociali, scolastici e culturali erogati direttamente dal Comune

- La gestione delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali e si configura quale servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza pubblica economica, per come emerge dagli orientamenti contenuti nella deliberazione n. 489 del 26/09/2011 della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia, nel parere n. 57/2013 della Sez. Marche e nelle deliberazioni nn. 195/2009, 196/2009 e 532/2012 della Sez. regionale di controllo per la Lombardia, che sulla questione circa la qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale hanno sempre affermato la caratteristica dell'elemento di specialità normativa, attesa l'inerenza con il diritto alla salute dei cittadini derivante dalla distribuzione territoriale di farmaci all'utenza, mentre sulla questione della rilevanza economica il servizio si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme d'intervento finanziario pubblico dell'attività in questione.
- Le farmacie comunali perseguono finalità di interesse generale, atteso l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema socio-sanitario, e che il servizio è svolto prevalentemente per gli abitanti di Montalto delle Marche e per quelli dei paesi limitrofi.

Rilevato inoltre che la proprietà interamente pubblica consentirebbe, poi, l'utilizzo di modelli di gestione alternativi e maggiormente redditizi per il Comune, quali ad esempio la concessione, con superamento anche di un potenziale rischio economico-finanziario connesso al risultato dell'attività societaria.

Rilevato inoltre che l'attuale forma di gestione della farmacia comunale in essere di Montalto delle Marche appare migliorabile mediante l'esercizio del diritto di prelazione per i seguenti motivi:

- andamento tendenziale degli ultimi anni in costante decadimento in quanto le entrate finanziarie si sono ridotte nell'ultimo quadriennio
- margine operativo lordo gestionale inferiore a quello di una omologa farmacia con mancanza di dispensazione di servizi aggiuntivi al cittadino a carattere sociale;

Visto che la giurisprudenza e i pareri espressi dalle sezioni locali di controllo della Corte dei Conti hanno confermato come la gestione delle farmacie comunali possa essere identificabile come servizio di interesse pubblico, ammettendo la partecipazione degli enti locali in società di capitali che siano titolari o gestiscano farmacie comunali sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge 475/1968, tutt'ora in vigore. Sul caso si è espressa la Sezione controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la delibera n°30/2017, anche in virtù della definizione prevista dall'art.4 comma 2, lettera h) del T.U.S.P. che identifica come «servizio di interesse generale: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale»;

Vista la giurisprudenza ed i pareri espressi dalle sezioni locali di controllo della Corte dei Conti che hanno confermato come la gestione delle farmacie comunali possa essere
 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 15-05-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

identificabile come servizio di interesse pubblico, ammettendo la partecipazione degli enti locali in società di capitali che siano titolari o gestiscano farmacie comunali sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge 475/1968, tutt'ora in vigore. In tal senso si è espressa la Sezione controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la delibera n°30/2017, anche in virtù della definizione prevista dall'art.2 comma 1, lettera h) del T.U.S.P. che identifica come «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; »;

Evidenziato quindi che appare necessaria un'azione di rilancio della farmacia comunale, che permetta di raggiungere il giusto equilibrio economico-finanziario, recuperare la perdita di quota di mercato e, attraverso una apposita programmazione, contemplare anche la fruizione di ulteriori servizi al cittadino, valorizzando l'attuale punto vendita implementandolo con servizi aggiuntivi.

- Le farmacie comunali perseguono finalità di interesse generale, atteso l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema socio-sanitario, e che il servizio è svolto prevalentemente per gli abitanti di Montalto delle Marche e per quelli dei paesi limitrofi.
- La proprietà interamente pubblica consentirebbe, poi, l'utilizzo di modelli di gestione alternativi e maggiormente redditizi per il Comune, quali ad esempio la concessione, con superamento anche di un potenziale rischio economico-finanziario connesso al risultato dell'attività societaria.

La presente proposta, inoltre, costituisce esercizio di attività consentita da parte dell'Ente locale, in quanto la gestione diretta di un servizio pubblico locale rappresenta una delle prerogative che possono essere esercitate dall'Ente locale, non rappresenta un'ipotesi di aiuto di stato e l'intervento finanziario risulta compatibile con le norme dei trattati europei.

Per quanto attiene al prezzo, il cedente socio di minoranza ha formulato richiesta di corrisponsione di € 450.000,00. Tuttavia, il Comune, sulla base delle condizioni di mercato, dei valori aziendali (in particolare dei valori patrimoniali), ritiene che il prezzo di acquisto possa essere contenuto al massimo in € 301.000,00 e, in tal senso, verrà formulata la proposta al cedente in fase di trattativa.

Evidenziato infatti che il Consiglio di Stato, Sez. III, 13/11/2014 n. 5587 sull'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica, rileva *“che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall'art. 9 della l. n. 475 del 1968, può utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette; purché l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico.”*

In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica.

Del resto l'affidamento in concessione a terzi attraverso gare ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico.

Il possibile affidamento in concessione a terzi (anche) del servizio pubblico farmaceutico risulta peraltro coerente con i principi, anche comunitari, secondo cui quando un soggetto pubblico non provvede in proprio (o con propri soggetti strumentali) alla gestione di un servizio pubblico, le amministrazioni che li affidano sono tenute comunque a rispettare le disposizioni ed i principi contenuti nel Trattato CE; ed in particolare i principi di non discriminazione in base alla nazionalità, di parità di trattamento e di trasparenza, con il conseguente obbligo di attuare procedure concorsuali che assicurino, nel caso di ricorso al mercato, affidamenti nel rispetto del canone di imparzialità.

I

Atteso che:

- si debba procedere con gli adempimenti di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 175/2016, pertanto oltre alle ragioni di diritto e alle finalità istituzionali che giustificano la scelta della costituzione della nuova società e della modalità di gestione del servizio, come articolate nella presente deliberazione, deve essere prodotta una relazione analitica sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta.
- detta relazione, indicata all'Allegato A alla presente deliberazione, evidenzia la convenienza a procedere all'esercizio del diritto di prelazione di una società di gestione del servizio di farmacia permettendo:
 - a) la sopraccitata azione di rilancio commerciale;
 - b) mantenere la titolarità della farmacia comunale;

Vista la documentazione istruttoria agli atti dell'ufficio

Acquisiti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di Servizio per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni.

Tenuto conto dell'allegato (C) parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti :

- il D.L. n. 78/2012 convertito in Legge 221/2012;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 175/2016

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di modificare la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2019 avente ad oggetto REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 prevedendo per le ragioni richiamate in premessa e per le valutazioni contenute nella relazione ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 175/2016 (Allegato A) che qui si richiamano ed approvano integralmente, l'acquisto del 49% delle quote e quindi detenere l'intero capitale sociale della Farmacia Comunale di Montalto delle Marche, al prezzo ritenuto

congruo come sopra indicato pari ad Euro 301.000,00 così che essa diventi una società interamente partecipata pubblica”.

2. Di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione i seguenti allegati di documenti allegati:
 - A. RELAZIONE ANALITICA DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS 175/2016
 - B. SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
3. Di disporre i previsti invii alla Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico – Provvedimenti.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti di regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Matricardi Daniel

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra la proposta sopra riportata e invita i consiglieri ad intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in esame;

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 7
Votanti n. 7
Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 0
Contrari n. 0

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata

Infine , stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, con successiva votazione palese resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 7
Votanti n. 7
Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 0
Contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così' come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE
F.to MATRICARDI DANIEL

N. 354
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 22-05-20 al 06-06-20

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 22-05-20

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 22-05-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)